



# COMUNE DI CARMIANO

## Regolamento Consulta per le politiche giovanili

### SOMMARIO

- Art. 1 - Istituzione
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Compiti
- Art. 4 - Sede
- Art. 5 - Organi
- Art. 6 - Assemblea
- Art. 7 - Presidente e vice Presidente
- Art. 8 - Segretario
- Art. 9 - Commissioni di lavoro e di studio
- Art. 10 Regolamento interno
- Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea
- Art. 12 - Prima riunione dell'Assemblea
- Art. 13 - Validità delle sedute e delle deliberazioni
- Art. 14 - Durata in carica e rinnovo dell'Assemblea
- Art. 15 - Strumenti e risorse
- Art. 16 - Modifiche del Regolamento
- Art. 17 - Funzionamento dell'Assemblea
- Art. 18 - Informazioni e documenti
- Art. 19 - Norma finale

### **Art. 1 - Istituzione**

1. E' istituita nel Comune di Carmiano la Consulta per le politiche giovanili, ai sensi dell'art. 30, comma 3, dello Statuto Comunale.

### **Art. 2 - Finalità**

1. La Consulta per le politiche giovanili (di seguito "*Consulta*") rappresenta uno strumento di partecipazione del mondo giovanile alla elaborazione della politica del Comune verso i giovani, nell'osservanza dei principi che in proposito detta lo Statuto Comunale.
2. E' un organismo di partecipazione alla vita ed alle istituzioni democratiche che assicura ai giovani le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi comunali, contribuendo con le loro proposte e con i loro pareri alla fase d'impostazione delle decisioni che questi dovranno assumere su temi di interesse giovanile relativi alla programmazione dell'attività rilevante per la comunità.
3. La *Consulta*:
  - E' strumento di conoscenza delle realtà dei giovani e del territorio carmianese
  - Promuove progetti e iniziative
  - Promuove dibattiti, ricerche ed incontri

- E' strumento di educazione alla legalità ed alla vita politica e democratica e alla pace
- Promuove iniziative tese ad interpretare e prevenire il disagio giovanile sul territorio comunale
- Attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero
- Favorisce il raccordo tra gruppi giovanili e le istituzioni
- Si rapporta con gruppi informali del territorio
- Promuove rapporti con le Consulte e i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre Regioni, anche a livello nazionale e internazionale
- Può raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile, tra cui, a titolo di esempio: scuola, trasporti, università, modo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, ambiente
- Raccoglie informazioni nei predetti campi con la collaborazione delle strutture comunali
- Promuove la parità di genere.

### **Art. 3 - Compiti**

1. La *Consulta* è organo consultivo del Consiglio Comunale e della Giunta, ai quali presenta proposte e fornisce pareri su tematiche che interessano il mondo giovanile.  
In particolare, la Consulta è organo consultivo sulle seguenti materie:
  - a) Scuola;
  - b) Università;
  - c) Lavoro ed imprenditoria giovanile;
  - d) Ambiente;
  - e) Turismo;
  - f) Sport;
  - g) Spettacolo;
  - h) Cultura.
2. La *Consulta* si riunisce in particolare per:
  - a) Elaborare documenti e proposte di atti nelle materie di sua competenza, da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione Comunale, tramite i quali concorre alla definizione delle politiche giovanili (funzioni di proposta);
  - b) Esprimere parere obbligatorio ma non vincolante sugli atti del Consiglio Comunale che riguardano materie di sua competenza (funzione consultiva);
  - c) Favorire la costituzione di un sistema informativo sulla base dei bisogni emergenti sul territorio comunale (funzione di informazione);
  - d) Attuare e promuovere studi, seminari ed attività culturali nei settori di sua competenza (funzione di studio);
  - e) Elaborare progetti che creino le condizioni per una piena realizzazione dei principi di cittadinanza dei giovani, attraverso la collaborazione degli uffici dell'Amministrazione Comunale ed il coinvolgimento di scuole, associazioni e singoli (funzione di progettazione).
3. La *Consulta* esercita le proprie funzioni in piena autonomia, operando in stretta collaborazione con i giovani consiglieri comunali (che abbiano un'età massima di 36 anni) ed avvalendosi dell'operato dell'Assessore alle Politiche giovanili o suo delegato, affinché le proposte elaborate trovino effettivo coinvolgimento degli enti e degli organi competenti.

### **Art.4 - Sede**

1. La sede della *Consulta* per le politiche giovanili è il Palazzo Comunale. Le riunioni dell'Assemblea e dei suoi organi si tengono, di norma, in locali del Palazzo Comunale.

2. E' facoltà del Presidente scegliere per occasioni particolari, previa disponibilità e autorizzazione dei competenti uffici Comunali, una differente sede per le riunioni degli organi della consulta.

### **Art. 5 - Organi**

1. Sono organi della Consulta giovanile:

- a) L'Assemblea
- b) Il Presidente

### **Art. 6 - Assemblea**

1. Sono componenti dell'Assemblea:
  - il Sindaco o suo delegato - senza diritto di voto;
  - il Responsabile del settore competente relativo al servizio Politiche Giovanili o un suo delegato - senza diritto di voto;
  - un rappresentante di ogni associazione senza scopo di lucro iscritta nell'albo comunale delle associazioni, che operi da almeno sei mesi nel territorio comunale, avendo come settore d'intervento, anche non esclusivo, le politiche giovanili - con diritto di voto.
2. Al fine di ricoprire l'incarico di componente dell'Assemblea, ogni associazione di cui al precedente punto manifesta formalmente la propria volontà di aderire alla Consulta giovanile partecipando all'avviso pubblico per l'istituzione della Consulta individuando un rappresentante effettivo ed uno supplente, garantendo il rispetto del principio di parità di genere. Il rappresentante individuato deve avere un'età compresa tra i 16 e i 29 anni e la residenza o il domicilio nel Comune di Carmiano; i minori designati come rappresentanti devono presentare autorizzazione scritta da parte di un genitore o di chi ne esercita la potestà.
3. Soggetti diversi aderenti alla *Consulta* non possono avere lo stesso rappresentante, né gli stessi membri supplenti.
4. L'adesione alla *Consulta* prevede un impegno attivo da parte del partecipante. Pertanto, costituisce motivo di esclusione dalla Consulta l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive dell'Assemblea da parte del membro effettivo e di quello supplente.
5. Il soggetto rappresentato o il rappresentante designato possono recedere dalla partecipazione tramite comunicazione scritta al Presidente della Consulta. Qualora a recedere sia il soggetto rappresentato, lo stesso perde i diritti di rappresentanza fino alla scadenza del mandato della *Consulta*. Qualora a recedere sia il rappresentante, lo stesso è sostituito dai membri supplenti sino a nuova designazione.

### **Art. 7 - Presidente e vice Presidente**

1. Il Presidente dell'Assemblea dirige i lavori della Consulta, mantiene l'ordine ed è responsabile della regolarità delle adunanze.
2. Il vice Presidente svolge le predette funzioni nei casi di assenza o impedimento del Presidente.
3. Presidente ed il vice Presidente vengono eletti dall'Assemblea nella prima assemblea utile e comunque entro il termine di dieci giorni dall'insediamento della Consulta. Nelle more dell'elezione, svolge le funzioni di Presidente il Sindaco o un suo delegato, fatta salva la prima riunione che è insediata e presieduta ai sensi del successivo art. 12.
4. L'elezione avviene con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al primo scrutinio, con la maggioranza assoluta della metà più uno degli aventi diritto nei successivi quattro scrutini.

5. Quando dopo cinque scrutini la Consulta non riesce ad eleggere il Presidente o il vice Presidente, accedono ad un sesto scrutinio solo i due componenti che hanno riportato più voti nel quinto scrutinio e viene eletto chi riporta più voti; in caso di ulteriore parità di voti è eletto Presidente o vice Presidente il candidato più giovane.
6. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica due anni ed alla scadenza dell'incarico possono essere rieletti. Scaduto il mandato del Presidente e del vice Presidente, essi durano in carica per ulteriori quarantacinque giorni entro i quali si deve ricorrere alla nuova elezione.
7. Non possono ricoprire la carica di Presidente e di Vice Presidente i componenti senza diritto di voto di cui all'art. 6 comma 1, nè coloro che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età al momento dell'elezione.

#### **Art. 8 - Segretario**

1. Il Segretario ha il compito di collaborare con il Presidente nella conduzione dei lavori dell'Assemblea. In particolare, ha il compito di redigere un verbale sintetico delle riunioni.
2. Il segretario è nominato dal Presidente tra i componenti dell'Assemblea.

#### **Art. 9 - Commissioni di lavoro e di studio**

1. Possono essere istituite commissioni e gruppi di lavoro e di studio speciali e non permanenti con il compito di esaminare problemi singoli che meritino uno studio ed un dibattito più approfondito e particolareggiato.
2. Le commissioni o i gruppi sono composti da cinque membri della Consulta, di cui uno svolge le funzioni di Presidente, uno di vice Presidente ed un altro di Segretario.
3. Le commissioni o i gruppi vengono istituiti con delibera dell'Assemblea nella quale devono essere specificate le finalità, le competenze, la durata ed i componenti.
4. Al termine dei propri lavori la Commissione o gruppo relaziona all'Assemblea sull'attività svolta.

#### **Art. 10 Regolamento interno**

1. La Consulta, per il suo funzionamento, può adottare un proprio regolamento integrativo del presente purchè non in contrasto con esso nè con lo Statuto comunale.

#### **Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente:
  - a) di propria iniziativa;
  - b) su richiesta di un terzo dei componenti l'Assemblea.
2. L'Assemblea si riunisce, di norma, almeno una volta al mese.
3. Il Sindaco, l'Assessore/il Consigliere alle Politiche Giovanili, un quinto dei consiglieri comunali, possono chiedere la convocazione dell'Assemblea ogniqualevolta lo ritengano opportuno.

#### **Art. 12 - Prima riunione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è insediata dal Sindaco o dall'Assessore/Consigliere delegato alle Politiche Giovanili entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e ogni qualvolta si addivenga alla sua nuova costituzione.

#### **Art. 13 - Validità delle sedute e delle deliberazioni**

1. Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente in prima convocazione la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.

2. In seconda convocazione, che può avvenire ad un'ora dalla prima, la seduta è valida se è presente almeno un terzo dei componenti.
3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
4. Le deliberazioni non sono comunque vincolanti per gli organi cui sono indirizzate.
5. In caso di voto favorevole, la delibera viene trasmessa al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale a cura del Presidente dell'Assemblea.
6. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.
7. L'esercizio del diritto di voto avviene per alzata di mano. Il voto è segreto nel caso di elezione del Presidente e del Vice Presidente. Non è ammesso il voto per delega.
8. Il Segretario redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea. Nel verbale devono essere riportati le presenze, i contenuti dell'incontro e le decisioni prese. Il verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere a disposizione dell'Assemblea. In caso di assenza del segretario, il Presidente nomina un suo sostituto.

#### **Art. 14 - Durata in carica e rinnovo dell'Assemblea**

1. L'Assemblea dura in carica 5 anni.
2. In caso di prima istituzione, la durata è pari alla durata della consiliatura.
3. I componenti l'Assemblea decadono al termine dell'anno solare in cui raggiungono il limite di età definito dal regolamento e vengano sostituiti dalle rispettive associazioni.

#### **Art. 15 - Strumenti e risorse**

1. La *Consulta* si avvale, per il suo funzionamento istituzionale e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, del supporto degli Uffici Comunali.
2. Il Comune fornisce inoltre mezzi e personale a supporto del servizio di segreteria per lo svolgimento dei seguenti Compiti:
  - compilare e aggiornare l'elenco dei nominativi delle associazioni aderenti alla Consulta e dei rispettivi rappresentanti in Assemblea;
  - curare la convocazione dell'Assemblea;
  - conservare i verbali delle sedute dell'Assemblea e curare gli adempimenti successivi secondo le modalità previste dall'art. 8;
3. Tutta la documentazione prodotta dall'Assemblea deve essere depositata, a cura del Presidente, presso l'Ufficio di Segreteria del Comune, accessibile a ogni componente dell'Assemblea e pubblicata online sul sito istituzionale dell'ente.

#### **Art. 16 - Modifiche del Regolamento**

1. Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.
2. La *Consulta* per le politiche giovanili può proporre al Consiglio Comunale la modifica del presente regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei membri con diritto di voto.

#### **Art. 17 - Funzionamento dell'Assemblea**

1. La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata, unitamente all'ordine del giorno, ai componenti con almeno cinque giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa. La convocazione viene effettuata in collaborazione con l'Ufficio di Staff del Sindaco, ove istituito, o da parte del Segretario dell'Assemblea, con invio alla mail ordinaria o PEC dei singoli componenti, della quale deve essere data specifica indicazione al momento della designazione da parte delle associazioni aderenti alla Consulta con le modalità di cui all'art. 6.

2. E' consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea tramite avviso telefonico con almeno ventiquattro ore di anticipo.
3. La *Consulta* relaziona direttamente al Consiglio Comunale almeno due volte all'anno e, comunque, ogni volta che si dibattono questioni inerenti tematiche giovanili sulle quali è richiesto un suo parere, presentando osservazioni e proposte. Queste relazioni avvengono tramite un portavoce scelto di volta in volta dal Presidente tra i componenti dell'Assemblea.
4. All'inizio di ogni riunione sarà data lettura del verbale della seduta precedente per l'approvazione.
5. Al termine di ogni riunione l'Assemblea può proporre data ed argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva.

#### **Art. 18 - Informazioni e documenti**

1. I documenti e le informazioni esaminati e prodotti dalla *Consulta* sono resi noti ed accessibili al pubblico, fatte salve le garanzie a tutela della riservatezza, in conformità alle vigenti norme in materia di pubblicità degli atti.
2. La *Consulta* può altresì, al fine di rendere più efficace la circolazione delle informazioni, proporre al Comune la pubblicazione di indagini, ricerche, periodici.

#### **Art. 19 - Norma finale**

1. Le funzioni amministrative verranno svolte dal personale amministrativo comunale messo a disposizione dal Sindaco. Nessuna indennità e nessun compenso per rimborso spese verrà corrisposto agli organi della *Consulta*, essendo l'incarico svolto a titolo gratuito.